



FOGLIO INFORMATIVO SULLA TRASPARENZA MEWI

Informazioni Azienda

Money Express Worldwide LTD

Sede legale e amministrativa: Via Sesia 7, 37135, Verona, Italia

Iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento, tenuto presso la Banca d'Italia, in data 24 aprile 2012, con prot n° 0360544/12

Partita Iva: 04081000236

Codice di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona: 04081000236

Telefono: 045.8230363

Sito internet: www.moneyexpress.it

La Società è sottoposta alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Money Transfer

Il money transfer è un servizio per inviare e ricevere denaro tra persone fisiche, che Money Express Worldwide Ltd. svolge attraverso una rete diretta di filiali ovvero tramite agenti in attività finanziaria.

Il trasferimento di denaro può avvenire sia in Italia sia all'estero, tramite la sottoscrizione delle Condizioni Generali di contratto, ed è soggetto alle limitazioni previste dalla legge. In particolare, non è possibile inviare denaro contante per un importo pari o superiore ad

In particolare, la società, in base a quanto previsto dal D.lgs. 231/2007, può rifiutare le operazioni di trasferimento di denaro, quando vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il servizio è riservato alle persone maggiorenni ed è sottoposto alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.

Il Cliente è tenuto a fornire all'Agente un documento di identificazione in corso di validità e ad indicare i dati del beneficiario.

La persona che dispone il trasferimento di denaro (Mittente) si obbliga al pagamento di una commissione a favore della società, secondo la misura prevista dalle condizioni

economiche praticate da Money Express Worldwide Ltd. Non sono previste commissioni a carico della persona che riceve il denaro (Beneficiario).

Non è ammesso il trasferimento di denaro tra soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per disporre un'operazione di invio denaro non è necessario essere titolari di conto corrente.

Quando riceve una richiesta di trasferimento fondi, la società rilascia al Cliente un codice identificativo (*secret number*), che viene richiesto al Beneficiario per l'incasso della rimessa di denaro.

Il Cliente è tenuto a conservare, con la dovuta diligenza, il codice identificativo e si impegna a notificare immediatamente e comunque per iscritto alla Società il suo eventuale smarrimento o la perdita dello stesso. Diversamente, il Cliente si espone al rischio di frodi.

Inoltre, una comunicazione inesatta del codice identificativo dell'operazione al beneficiario potrà determinare la mancata esecuzione dell'ordine di pagamento.

La Società si impegna ad eseguire le disposizioni di invio denaro senza ritardo o comunque entro 24 ore dalla richiesta del cliente. Il limite orario entro il quale l'operazione richiesta si reputa pervenuta il giorno successivo sono le ore 23.30

Le rimesse di denaro, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore, sono disponibili per il beneficiario nel tempo massimo di tre giorni lavorativi a partire da quello del loro invio.

Il pagamento al beneficiario verrà effettuato, se possibile, nella valuta scelta dal mittente tra euro e dollaro o, in ogni caso, nella valuta in corso nel Paese di destinazione.

La Società aggiorna quotidianamente le quotazioni delle valute interessate dal proprio servizio di money transfer e procede ad uniformare le operazioni di rimessa di denaro al tasso di cambio rilevato, secondo le comunicazioni ricevute dai propri corrispondenti.

In ogni agenzia della società si trovano esposti i tassi di cambio aggiornati, che è onere del Cliente visionare al momento della sottoscrizione del contratto.

Secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, le transazioni da/verso Paesi inclusi in liste di controllo delle competenti autorità possono essere soggette a limitazioni di operatività e non essere consentite per importi superiori a soglie prudenziali di volta in volta stabilite.

Nei casi in cui non fosse possibile effettuare la consegna del denaro al beneficiario, la Società informerà, senza ritardo, il cliente e concorderà un appuntamento per la restituzione dei fondi non trasferiti, detratte le spese e le competenze dell'operazione.

Il diritto al rimborso non è ammesso quando l'impossibilità della prestazione di rimessa di denaro è dovuta a cause imputabili al cliente. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla società, chiedendo anche verbalmente la cancellazione dell'operazione, purché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Il cliente, nel caso di inosservanza delle condizioni generali di contratto, ha facoltà di presentare reclamo alla Società, in forma scritta, tramite lettera raccomandata spedita al seguente indirizzo: Money Express Worldwide Ltd, Via Sesia7, 37135, Verona, Italia

Prima di agire in via giudiziaria, il Cliente, che non sia soddisfatto della risposta ricevuta per il suo reclamo ovvero in caso di mancata risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario

Finanziario (ABF), secondo le modalità indicate nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, qualora non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. eventuali reclami alla Società.

La Società è obbligata a rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento. Presso ogni agenzia, è disponibile il regolamento per la trattazione dei reclami.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, sono stati introdotti nuovi limiti all'uso del contante, efficaci dal 6 dicembre 2011. La legge di conversione ha chiarito che non costituiscono infrazioni le violazioni dei nuovi limiti commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Il Decreto Antiriciclaggio ha subito importanti modifiche. In particolare, a seguito dei summenzionati mutamenti normativi, è stato disposto che:

- è vietato, anche se effettuato per il tramite di Mandatari, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a **€ 1.000,00**;

tale limite è stato quindi abbassato dalla precedente soglia di € 2.500,00

(art. 12, comma 1, decreto legge n,201/2011);

- "operazione frazionata" s'intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.